

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili
Dott.com. Peter Winkler
Mag. Stefan Sandrini
Dott. Stefan Engele
Dott.com. Martina Malfertheiner
Dott. Alfredo Molinari
Massimo Moser

Dott.com. Oskar Malfertheiner
Rag. Stefano Seppi
Dott.com. Andrea Tinti

Mitarbeiter – Collaboratori
Dott. Karoline de Monte
Mag. Iwan Gasser
Dott. Michael Schieder
Dott. Stephanie Vigil

Circolare

numero:	20i
del:	2019-02-15
autore:	Dott. Andrea Tinti Rag. stefano Seppi

A tutti i clienti titolari di partita IVA

Invio periodico dei dati delle fatture emesse e ricevute - II semestre 2018: invio telematico entro il 28.2.2019

Come noto¹ dal 2017 lo “spesometro annuale” è stato sostituito con l'invio periodico dei dati delle fatture emesse e ricevute, in forma analitica².

In seguito a tale modifica, dal 2017 i soggetti titolari di partita Iva dovranno inviare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, delle bollette doganali, e delle relative note di variazione. I dati devono essere inviati:

- in forma analitica³
- entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad **ogni trimestre**⁴ (salvo il secondo trimestre che va inviato entro il 30.09⁵);
Per l'ultimo trimestre e per il secondo semestre 2018 questa data è il 28/02/2019.
L'Agenzia delle Entrate ha annunciato uno spostamento della scadenza al 30/04/2019.

A partire dal 2018 è stata riconosciuta ai contribuenti **la facoltà** di trasmettere i dati con **cadenza semestrale**⁶. Oltre a ciò sono state previste le seguenti **semplificazioni facoltative**:

- non è più necessario comunicare la denominazione (per le imprese) / nome e cognome (per le persone fisiche) e l'indirizzo della sede; tale modalità “ridotta” di comunicazione dei dati rappresenta una facoltà e quindi il contribuente può scegliere di trasmettere comunque tutti i dati identificati ovvero la sola partita IVA / Codice fiscale⁷;
- ripristinata la rilevanza del documento riepilogativo per le fatture di importo inferiore a € 300⁸ prevedendo la comunicazione dei seguenti dati⁹:
 - partita IVA del cedente / prestatore per il documento riepilogativo delle fatture emesse;
 - partita IVA dell'acquirente / committente per il documento riepilogativo degli acquisti;
 - data / numero del documento riepilogativo;

1 vedasi anche la nostra ultima circolare n. 69 del 14.8.2018

2 Art. 21 DL nr. 78/2010, così come sostituito dall'art. 4, c.1 del D.L. 193 del 22.10.2016

3 Art. 21, c.2 del DL nr. 78/2010

4 Art. 21, c.1 del DL nr. 78/2010

5 Termine così fissato dalla Legge 205/2017, Art. 1, comma 932.

6 Art. 1-ter, comma 2, lett. a), DL n. 148/2017

7 Art. 1-ter, comma 2, lett. a), DL n. 148/2017

8 Di cui all'art. 6, comma 1 e 6, DPR n. 695/96

9 Art. 1-ter, comma 2, lett. b), DL n. 148/2017

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, certificata E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA
Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano – IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

- ammontare dell'imponibile complessivo e dell'imposta complessiva, distinti secondo l'aliquota IVA applicata.

L'Amministrazione Finanziaria aveva messo a disposizione il relativo software, con le relative istruzioni e il relativo programma di controllo, per la predisposizione e l'invio telematico tramite Entratel dei dati delle fatture emesse e ricevute¹⁰. E' tuttavia possibile utilizzare, qualora si preferisca, il software precedente valido per il 2017 (ovvero creato in base alle disposizioni in vigore l'anno scorso), avendo le nuove disposizione espressamente previsto tale possibilità¹¹.

Per i Clienti a favore dei quali teniamo la contabilità provvederemo alla elaborazione ed all'invio telematico della Comunicazione delle fatture emesse e ricevute nei termini di legge.

Ai nostri Clienti, che gestiscono in proprio la contabilità ed intendono conferire al ns. Studio l'incarico per l'invio telematico della Comunicazione delle fatture emesse e ricevute, chiediamo di volerci inviare la documentazione almeno **entro il 22.02.2019** per l'invio della Comunicazione relativa **al secondo semestre 2018**.

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2017 sono abrogate le seguenti comunicazioni:

- comunicazione dei dati relativi alle operazioni poste in essere con clienti e fornitori residenti in paesi considerati paradisi fiscali (cosiddette comunicazioni black-list)¹²,
- comunicazione delle società di leasing e di noleggio, per comunicare il noleggio di auto, barche ed aeroplani¹³;
- comunicazione dei dati relativi agli acquisti da San Marino¹⁴.

Qui di seguito riassumiamo le principali disposizioni relative all'adempimento.

1 Soggetti obbligati all'adempimento

La norma prevede un obbligo generico all'invio telematico dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute per **tutti i soggetti titolari di partita IVA**¹⁵.

Si riportano qui di seguito gli unici casi di esonero espressamente citati dalla norma istitutiva dell'adempimento e dall'Agenzia delle Entrate ed alcune precisazioni per le prestazioni rese in ambito sanitario.

2 Soggetti esclusi dall'adempimento e precisazioni per il settore sanitario

L'Agenzia delle Entrate¹⁶ ha espressamente elencato i casi di esclusione, totale o parziale, dall'obbligo di trasmissione dei dati delle fatture, che riguardano in particolare::

1. soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane;
2. amministrazioni pubbliche (vedasi punto seguente 2.2)
3. soggetti in regime forfettario e soggetti nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetti "minimi").

Per quanto riguarda il settore sanitario la questione non è stata trattata in modo organico dal legislatore, pertanto risulta necessario fare il punto in merito ai soggetti ed alle operazioni che rientrano o meno nell'adempimento oggetto di trattazione (punto 2.4 della presente).

10 <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/Acc+servizio+Fatture+e+corrispettivi/?page=schedecomunicazioni>

11 Provvedimento Agenzia Entrate 5.2.2018 prot. 29190/2018

12 Art. 4, c. 4, lett. d) del DL 193/2016

13 Art. 4, c. 4, lett. a) del DL 193/2016

14 Art. 7-quater, c. 21 del DL 193/2016

15 Art. 21, c.1 del DL nr. 78/2010

16 Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 1/E del 7.2.2017 – Paragrafo 5

2.1 Soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli

La norma stabilisce¹⁷ che sono esonerati dalla comunicazione tutti i produttori agricoli **assoggettati al regime agevolato ex articolo 34, comma 6 del DPR 633/1972.**

2.2 Amministrazioni pubbliche

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito¹⁸ che le Amministrazioni pubbliche¹⁹ e le amministrazioni autonome sono in parte esonerate dall'obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute.

Essendo obbligatorio inviare le fatture elettroniche verso i predetti enti, i dati delle fatture vengono acquisiti automaticamente attraverso il sistema SDI²⁰. Resta invece obbligatorio, anche per tali enti, l'invio dei dati delle fatture e delle relative note di variazione, emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni che non siano state trasmesse tramite il sistema SDI. Inoltre le Amministrazioni pubbliche²¹ sono esonerate dalla trasmissione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali²².

2.3 Soggetti “forfetari” e “minimi” - totalmente esonerati

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che²³:

- i soggetti in regime forfettario²⁴;
- soggetti nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetti “minimi”)²⁵

sono esonerati dall'invio dei dati delle fatture.

2.4 Settore sanitario – precisazioni

Nel presente capitolo precisiamo alcune casistiche che riguardano il settore sanitario.

2.4.1 Soggetti tenuti a comunicare i dati al Servizio Tessera Sanitaria (STS)

Alcuni soggetti tenuti all'invio dei dati relativi alle spese mediche al STS, sono stati espressamente esclusi²⁶ dalla comunicazione dei dati delle fatture che vengono già trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria; si tratta in particolare degli esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci (“parafarmacie”), gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, dei veterinari, degli infermieri, delle ostetriche/i, dei tecnici sanitari di radiologia medica, degli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico.

Attenzione: si tratta di un esonero “oggettivo”, che si riferisce esclusivamente ai dati già inviati al STS, resta quindi l'obbligo di invio dei dati di tutte le altre fatture emesse e ricevute.

A conferma di quanto già previsto normativamente, ed al fine di chiarire che lo specifico esonero “oggettivo” riguarda tutti i soggetti obbligati all'invio dei dati al STS, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito nel corso del 2017 un comunicato stampa²⁷, nel quale viene stabilito che nella comunicazione dei dati delle fatture **è possibile non inserire** i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al STS. L'Agenzia delle Entrate, comunque, accoglierà ed eviterà duplicazione delle informazioni anche se le comunicazioni dovessero

17 Art. 21, c.1 del DL nr. 78/2010 – ultimo periodo, modificato dal DL 87/2018 (“decreto dignità”), approvato recentemente dal Parlamento, e convertito con Legge n. 96 del 9 agosto 2018 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2018

18 Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 1/E del 7.2.2017 – Paragrafo 5, lett. b)

19 Art. 1, c. 2, della L. n. 196 del 31 dicembre 2009

20 Sistema di Interscambio

21 Di cui all'art. 1, comma 2, del DLgs. 30.03.2001, n. 165

22 Art. 1 ter, punto 3:DL 148/2017

23 Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 1/E del 7.2.2017 – Paragrafo 5, lett. c) e d)

24 Art. 1, c. 54-89 della L. 190/2014

25 Art. 27, c. 1 e 2 del DL 98/2011

26 Art. 4 del DM 01/09/2016

27 Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 12/09/2017 “Chiarimenti operativi per il STS e le procedure concorsuali”

ricomprendere i dati già trasmessi al STS.

2.4.2 Professionisti che utilizzano il bollettario “madre figlia”

Gli esercenti la professione medica, ai fini dell’emissione e registrazione delle fatture, talvolta si avvalgono della facoltà di utilizzare il bollettario “madre figlia”²⁸. Di tale bollettario la sezione “madre” costituisce il registro delle fatture, mentre la sezione “figlia” costituisce la fattura da consegnare al cliente²⁹.

Considerato l’obbligo generalizzato, in capo ai soggetti passivi IVA, di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, indipendentemente dalla modalità di registrazione, si ritiene obbligatorio anche per questi soggetti l’invio dei dati delle fatture.

2.4.3 Medici di medicina generale convenzionati con il SSN che non emettono fattura

I medici di medicina generale che operano in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale non sono tenuti all’emissione della fattura; essi ricevono periodicamente dall’ente di riferimento il foglio di liquidazione dei corrispettivi.

Tale foglio di liquidazione dei corrispettivi, compilato dagli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche a favore dei medici che operano in convenzione con il SSN, costituisce una fattura³⁰.

Considerato l’obbligo generale per i soggetti IVA di comunicare i dati di tutte le fatture emesse e ricevute e che il foglio di liquidazione costituisce un documento sostitutivo della fattura, l’obbligo comunicativo dovrebbe riguardare anche i dati delle operazioni in esso riepilogate.

Tenuto conto però che un esemplare di tale documento viene consegnato all’Amministrazione finanziaria³¹, con la conseguenza che quest’ultima risulta già in possesso dei dati delle operazioni in esso riepilogate, e che in base allo Statuto del Contribuente³² la stessa Amministrazione finanziaria non può imporre al contribuente la comunicazione di dati di cui è già in possesso, si ritiene che potrebbe sussistere una causa di esonero dell’invio dei dati relativi a tali documenti. Ovviamente sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

3 Termini di trasmissione³³

I dati delle fatture emesse e ricevute devono essere trasmessi entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La Comunicazione relativa al secondo trimestre deve essere effettuata entro il 30 settembre³⁴ e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio. Considerando anche i recenti interventi legislativi menzionati sopra e lo spostamento al 28.2.2019 dell’invio anche della Comunicazione relativa al III Trimestre 2018³⁵, i dati delle fatture emesse e ricevute devono essere trasmessi, entro le seguenti scadenze:

28 Art. 32, c. 1 del DPR 633/72 e del DM 31 ottobre 1974

29 Art. 32, c. 2 del DPR 633/72

30 Art. 2 del DM 31 ottobre 1974

31 Art. 2, c. 1 del DM 31 ottobre 1974

32 Art. 6, c. 4 della L. 2012/2000

33 Art. 21, c.1 del DL nr. 78/2010

34 Art.1, comma 932 Legge Nr. 205/2017

35 Il DL 87/2018 aveva posticipato al 28.2.2019 la scadenza di invio della Comunicazione per il III trimestre 2018

Periodicità delle liquidazioni IVA		Termine trasmissione della Comunicazione
Trimestrale	Mensile	
3° trimestre 2018 4° trimestre 2018	Luglio, agosto settembre 2018 ottobre, novembre, dicembre 2018	28.02.2019
2° semestre 2018 (per scelta) (3° e 4° Trimestre 2018)	luglio – dicembre 2018	

4 Dati da inviare

Con la comunicazione devono essere inviati i dati^{36 37}:

- delle **fatture emesse** nel trimestre di riferimento, indipendentemente dalla loro annotazione. Sono quindi comprese anche le fatture annotate nel registro dei corrispettivi;
- delle **fatture / bollette doganali ricevute**, annotate nel registro IVA degli acquisti, comprese quelle ricevute da contribuenti minimi / forfetari;
- **note di variazione** delle predette fatture.

I dati da inviare, **referiti ad ogni singolo documento**, sono i seguenti

- i dati identificativi del cedente/prestatore, ovvero del cessionario/committente (codice Paese, partita IVA / codice fiscale, denominazione / nome e cognome, sede)³⁸ **ovvero per scelta**³⁹ solo la partita IVA dei soggetti coinvolti nell'operazione / il codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni;
- data e numero della fattura⁴⁰;
- base imponibile / aliquota applicata / imposta;
- tipologia dell'operazione (ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento).

4.1 Informazioni per la compilazione della comunicazione

Si riportano di seguito alcune informazioni importanti al fine della compilazione della comunicazione.

4.1.1 Criterio di “competenza” per l'inserimento dei dati delle fatture

La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute va predisposta “per competenza” rispetto al periodo di riferimento. A tal proposito⁴¹:

- per le fatture emesse rileva la **data di emissione**;
- per le fatture ricevute va fatto riferimento alla **data di registrazione** del documento;
- fanno **eccezione gli autotrasportatori** che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione delle fatture emesse al trimestre successivo, per i quali rileva la data di annotazione nel registro IVA anche per le fatture emesse. In tali casi il sistema segnalerà l'incompatibilità della data di emissione con il periodo, ma la stessa non avrà alcuna rilevanza.

4.1.2 Tipo documento

Ad ogni tipologia di documento (fattura, nota di credito / debito, fattura semplificata, ecc.) è associato un codice:

³⁶ Art. 21, c.1 del DL nr. 78/2010

³⁷ Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 1/E del 7.2.2017 – Premesse, lett. a)

³⁸ Art. 21, comma 2, DL n. 78/2010

³⁹ Ai sensi dell'art. 1-ter, comma 2 DL n. 148/2017

⁴⁰ Data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione);

⁴¹ Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate nr. 87/E del 05.7.2017 - Quesiti nr. 2 e 3

Tipologia documento	Codice
Fattura	TD01
Nota di credito	TD04
Nota di debito	TD05
Fattura semplificata	TD07
Nota di credito semplificata	TD08
Fattura per acquisto intraUE beni	TD10
Fattura per acquisto intraUE servizi	TD11
Documento riepilogativo (art. 6, DPR 695/1996)	TD12

In riferimento alle fatture intracomunitarie, l'Agenzia delle Entrate ha precisato⁴² che, in caso di fattura riferita sia alla cessione di beni che a prestazioni di servizi, per la compilazione del campo "Tipo Documento" va utilizzato un criterio di "prevalenza" basato sull'ammontare delle cessioni / prestazioni. Pertanto, se il valore delle cessioni di beni è maggiore rispetto a quello delle prestazioni di servizi, nel campo "Tipo Documento" va indicato "TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni".

Qualora la comunicazione sia relativa ad una nota di credito di un acquisto intraUE, nel campo "Tipo Documento" va indicato "TD04".

4.1.3 Natura dell'operazione

Il dato "Natura" dell'operazione deve essere inserito solo nel caso in cui il cedente/prestatore non abbia indicato l'imposta in fattura in quanto ha inserito, in luogo della stessa, una specifica annotazione.

4.1.3.1 Indicazioni per le fatture emesse⁴³

Per le fatture emesse il campo "Natura" va compilato, in alternativa al campo "Imposta" nel caso in cui in fattura non sia stata applicata l'IVA, utilizzando i seguenti codici:

Tipologia operazione	Codice
Esclusa ex art. 15, DPR n. 633/72	N1
Non soggetta ad IVA	N2
Non imponibile (esportazione, cessione di beni intra UE)	N3
Operazione esente	N4
Regime del margine / IVA non esposta in fattura (regime speciale beni usati / editoria), comprese le fatture emesse da agenzie di viaggio ex art. 74-ter, DPR n. 633/72	N5
Inversione contabile / reverse charge	N6
Operazione soggetta a modalità speciali di determinazione / assolvimento dell'IVA: • vendite a distanza ex art. 41, comma 1, lett. b), DL n. 331/93 se l'ammontare delle cessioni in altro Stato UE ha superato	N7

⁴² Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate nr. 87/E del 05.7.2017 - Quesito nr. 7

⁴³ Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 1/E del 7.2.2017 – Paragrafo 1, lett. a)

nell'anno precedente o superi nell'anno in corso € 100.000 • prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici (ex art. 7-sexies, lett. f), g) e art. 74-sexies, DPR n. 633/72, in caso di adesione al MOSS)	
--	--

4.1.3.2 Indicazioni per le fatture ricevute⁴⁴

Per le fatture ricevute il campo “Natura” può essere valorizzato con le medesime codifiche indicate per le fatture emesse con l'unica differenza che, nel caso in cui la fattura ricevuta riporti l'annotazione “inversione contabile (reverse charge)”, oltre a riportare nel campo “Natura” la codifica “N6” vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi “Imposta” e “Aliquota”.

4.2 Precisazioni dell'Agenzia delle Entrate su questioni particolari

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato numerose precisazioni importanti in merito alle modalità di compilazione della comunicazione delle fatture emesse e ricevute ed ai dati da inviare in riferimento ad alcune questioni particolari; riportiamo qui di quelle che riteniamo di interesse più generale:

- dati relativi alle **operazioni soggette ad inversione contabile** (intracomunitarie e interne) - ai fini della trasmissione della comunicazione, i dati di tali fatture devono essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti⁴⁵;
- i soggetti che applicano il **regime forfetario** di cui alla **Legge n. 398/91** (ad es. le associazioni sportive dilettantistiche, ecc.), in base al quale non vige l'obbligo di registrare le fatture ricevute, devono inviare solo i dati delle fatture emesse⁴⁶;
- in caso di **fatture cointestate**, fattispecie che l'Agenzia ritiene plausibile soltanto con riferimento ad acquirenti / committenti privati (B2C), vanno riportati i dati “Identificativi fiscali” di uno solo dei soggetti intestatari⁴⁷;
- non è necessario inviare i dati relativi alle **fatture elettroniche transitate per il SDI**. Tuttavia, se risulta più agevole, le stesse possono essere ricomprese nel flusso di dati da inviare⁴⁸.

5 Modalità di trasmissione dei dati delle fatture⁴⁹

La trasmissione dei dati delle fatture in esame va effettuata in via telematica tramite un file in formato xml che:

- può contenere i dati di una o più fatture, anche relative a più committenti / fornitori;
- deve essere sigillato elettronicamente / firmato elettronicamente tramite CadES-BES, XAdES-BES ovvero Entratel (Desktop telematico), per garantire origine e integrità dello stesso;
- può essere trasmesso con una delle seguenti modalità:
 - web service HTTPS, con il quale è possibile trasmettere un file alla volta, previo accordo;
 - SPCoop, con il quale è possibile trasmettere un file alla volta, previo accordo;
 - FTP, con il quale è possibile trasmettere più file, previo accordo;
 - WEB, con il quale è possibile trasmettere un file alla volta.

6 Controllo del codice fiscale e della partita IVA

Per il controllo del codice fiscale o della partita IVA di clienti e fornitori possono essere utilizzati i seguenti strumenti:

⁴⁴ Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 1/E del 7.2.2017 – Paragrafo 1, lett. b)

⁴⁵ Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 1/E del 7.2.2017 – Paragrafo 4, lett. d)

⁴⁶ Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 1/E del 7.2.2017 – Paragrafo 4, lett. f)

⁴⁷ Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate nr. 87/E del 05.7.2017 - Quesito nr. 8

⁴⁸ Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 1/E del 7.2.2017 – Paragrafo 5

⁴⁹ “Modalità di trasmissione dati” allegato al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 58793 del 27.3.2017 ovvero al provvedimento prot. 29190/2018 del 5.2.2018,

Camera di commercio di Bolzano:

<http://www.hk-cciaa.bz.it>

Ricerca imprese

Ministero delle Finanze:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/servizi> - servizi online - [Verifica codice fiscale](#) o [Verifica della partita Iva](#)

Entratel:

Tale accesso è permesso agli utenti ammessi al servizio:

<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp>

consultazioni

informazioni anagrafiche.

7 Istruzioni per i clienti che gestiscono la contabilità in proprio

Per i clienti che gestiscono la contabilità in proprio, il nostro Studio può effettuare l'invio telematico dei dati delle fatture emesse e ricevute: per farlo è necessario che ci inviate il file contenente i dati delle fatture del periodo nel formato stabilito dall'Agenzia delle Entrate⁵⁰.

Nel caso in cui tale formato non venisse generato dal programma di contabilità che voi utilizzate, c'è la possibilità di farci avere l'elenco dei dati delle fatture emesse e ricevute nel periodo attraverso un file Excel: "xlsx". Il file Excel può essere scaricato dalla pagina web del nostro Studio al seguente link:

www.winkler-sandrini.it/Comunicazione-Fatture-Emesse-e-Ricevute/COMUNICAZIONE-DATI-FATTURE-EMMESSE-E-RICEVUTE.xlsx

In tale ultimo caso, Vi proponiamo la seguente procedura:

- voi compilate il file Excel con tutti i dati delle fatture emesse e ricevute nel periodo;
- il file "xlsx" viene inviato al nostro Studio via e-mail;
- il nostro Studio legge il file Excel con l'applicazione necessaria per la compilazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate;
- il nostro Studio controlla la correttezza formale del file;
- nel caso in cui non ci sia alcun errore formale, il nostro Studio converte il file nel formato stabilito dall'Agenzia delle Entrate, lo firma elettronicamente e lo trasmette nei termini di legge.

Vi preghiamo, nel caso in cui il vostro software non riuscisse a generare il file nel formato richiesto dall'Agenzia delle Entrate per l'invio telematico, di inviarci via e-mail il file Excel sopra citato, completamente compilato con tutti i dati delle fatture emesse e ricevute nel periodo **entro il 22 febbraio p.v.**

8 Sanzioni

Il mancato invio, ovvero l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute comporta una sanzione amministrativa di € 2 per ciascuna fattura, con un massimo di € 1.000 per trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 500, se l'invio è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza⁵¹.

8.1 Ravvedimento operoso

Recentemente l'Agenzia delle Entrate⁵² ha riconosciuto l'applicabilità dell'istituto del ravvedi-

⁵⁰ <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/Acc+servizio+Fatture+e+corrispettivi/?page=schedecomunicazioni>

⁵¹ Art. 11, c. 2-bis del D.Lgs. 471/97

⁵² Risoluzione n. 104/E del 28.7.2017

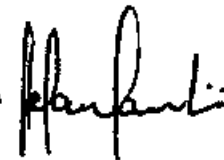
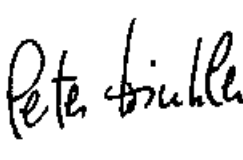
mento operoso⁵³ per regolarizzare dell'omessa / errata comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegati

1) Incarico per la predisposizione e l'invio telematico dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute

⁵³ Art. 13 del D.Lgs. n. 472/97

A

Winkler & Sandrini
Via Cavour 23/c
39100 Bolzano (BZ)
E-Mail: info@winkler-sandrini.it
Fax 0471/062829

Oggetto: Incarico per la predisposizione e l'invio telematico dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute

con la presente desideriamo incaricare il Vostro Studio per

- ☐ la predisposizione
- ☐ l'invio telematico

dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute.

- ☐ 3° trimestre 2018 – in scadenza il 28.02.2019
- ☐ 4° trimestre 2018 – in scadenza il 28.02.2019
- ☐ 2° semestre 2018 – **(per scelta)** – in scadenza il 28.02.2019

Per la predisposizione della comunicazione Vi trasmettiamo i seguenti documenti come richiesti nella Vs. Circolare: (Scegliere una delle 3 forme sotto indicate)

- ☐ File per l'invio telematico – nel formato richiesto dall'Agenzia delle Entrate
- ☐ Tabella Excel per l'importazione dei dati
- ☐ stampa dei registri IVA relativi al periodo di riferimento
- ☐ elenco delle fatture da comunicare, distintamente separate tra acquisti e vendite, e / o rispettivi registri

Il codice fiscale/P.Iva dei clienti e fornitori devono essere desumibili dai relativi documenti. Allegare **solo copie**, nessun originale.

Persona di riferimento per chiarimenti:

Nome: _____ Cognome: _____

Email: _____

Tel. N. _____

Ragione sociale : _____

Data

Firma